

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice d.ssa Silvia Albano, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Nel procedimento civile iscritto al n. del ruolo generale dei procedimenti di volontaria giurisdizione

premesso che

, nato il , cittadino nigeriano, ha inoltrato domanda di protezione internazionale in data 9.1.2014;

il richiedente asilo è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore , in quanto destinatario di un provvedimento di respingimento differito ai sensi dell’art 10 comma 2 lett b) del T.U. n. 286 del 1998;

il Giudice di Pace di , con provvedimento del , ha convalidato il suddetto provvedimento di trattenimento;

ai sensi dell’art. 21, comma 2, d. lg.vo n.25/2008, la Questura di Roma ha chiesto la proroga del periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28 del d. leg.vo n.25/2008;

OSSERVA

Il decreto di respingimento differito è stato emesso dopo che il trattenuto, cittadino Nigeriano, è stato raccolto in mare mentre raggiungeva il territorio italiano privo di documenti che ne consentissero l’ingresso regolare, sulla base di ciò è stato disposto il respingimento differito con provvedimento totalmente privo di motivazione in ordine alle ragioni che lo legittimavano.

Nel caso di specie non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di respingimento, di competenza del giudice dell’espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia, del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan, nel quale si discuteva dell’interpretazione della legge ceca in materia di proroghe del trattenimento al CIE del richiedente asilo, ha stabilito che la cd. direttiva rimpatri non può applicarsi ai richiedenti asilo in quanto essi non possono considerarsi soggetti soggiornanti irregolarmente nel territorio dello stato: “L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

2) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.”

Tale sentenza impone una lettura costituzionalmente (art 11 e 117 comma 1 cost.<9 e convenzionalmente orientata dell’art 21 D.lgs. n. 25/2008 nel senso che la proroga del trattenimento al CIE nel caso il richiedente sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (comma 1 lett c)) non possa essere automaticamente concessa per consentire l’espletamento della procedura di cui all’art 28.

La ratio di tale norma, infatti, appare risiedere nell’esigenza di evitare l’abuso delle richieste di asilo, finalizzate a sottrarsi al rimpatrio evitando il trattenimento anche in caso di richieste palesemente infondate o inammissibili.

La corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, precisa che “il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento.”

Rileva, nel caso di specie, che la richiesta non sia stata effettuata dopo che era stato già emesso un provvedimento di espulsione nei casi previsti dalla legge (per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, di prevenzione del terrorismo, perché entrato irregolarmente e non sia stato respinto, non abbia chiesto il permesso di soggiorno nei termini, non gli sia stato rinnovato o sia stato destinatario di un’espulsione giudiziale), ma tempestivamente all’ingresso in Italia dello straniero in quanto il trattenimento al Cie è stato immediatamente disposto all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale.

Nella richiesta di proroga non vi è alcuna motivazione in ordine alla necessità del mantenimento del provvedimento di trattenimento e che tale misura sia proporzionata nel caso concreto, né che la richiesta di asilo sia stata effettuata al solo scopo di sottrarsi al rimpatrio.

Tanto più che la provenienza del richiedente consente di escludere un giudizio di manifesta pretestuosità della domanda, posto che la situazione attuale della Nigeria, ove persiste una situazione di conflitto e violenza generalizzati che pongono a serio rischio l’incolumità dei civili, è posta a base dei provvedimenti di concessione della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell’art 14 lett. c D. lgs. n. 251 del 2007.

P.Q.M.

non autorizza la proroga del trattenimento di , nel centro di identificazione ed espulsione;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 10 aprile 2014

Il giudice